

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BOSCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 1960

#### Provvidenze per le popolazioni colpite dal terremoto di Roccamonfina e dintorni

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge recentemente approvata dalle due Camere del Parlamento, sono stati provvidamente stanziati 9 miliardi per far fronte alle spese per la riparazione dei danni prodotti da alluvioni, terremoti e mareggiate verificatisi in Italia dal 20 giugno 1958 al 10 dicembre 1959.

La provincia di Caserta, già funestata il 2 dicembre 1959 dall'alluvione del Garigliano, è stata nuovamente colpita il 12 gennaio 1960 e nei giorni successivi da un'altra grave calamità: dal terremoto nella zona di Roccamonfina, che ha prodotto ingenti danni, rendendo inabitabili circa 1.000 case di abitazione e danneggiando gravemente opere pubbliche ed edifici di culto.

Il sentimento di solidarietà che ha suscitato in tutta Italia la grave sciagura, che, pur non avendo provocato vittime umane, ha tuttavia sconvolto le famiglie e procurato disagi immensi alla popolazione, costretta in parte a vivere in tende o baracche, in parte a disperdersi in centri prossimi o lontani, mi rende fiducioso che il presente disegno di legge, diretto a promuovere adeguate misure per la riparazione dei danni, incontrerà unanime approvazione.

Dalla fase del soccorso immediato, che è stato prodigato alle popolazioni con lodevole impegno da autorità statali e comunali, nonché da enti o da privati, occorre ora passare alla fase della ricostruzione, che deve essere eseguita a carico dello Stato, dato lo stato di indigenza delle popolazioni colpite, il cui reddito medio è notevolmente inferiore alla già bassissima media della provincia di Caserta, che nel 1958 è stata di appena lire 120.263 *pro-capite*. Infatti, nella zona di Roccamonfina manca qualsiasi attività industriale, sono modestissime le attività terziarie e la produzione agricola, trattandosi di località montane, si riduce ai modesti proventi dei boschi di castagno.

La popolazione, che ha sopportato con virile coraggio e cristiana rassegnazione la grave sciagura da cui è stata colpita, chiede a gran voce la ricostruzione dell'abitato e la ricostituzione dei focolari domestici. Mentre ancora perdurano i disagi e i sacrifici derivanti dal susseguirsi delle scosse sismiche, dal freddo, dalla disoccupazione e dallo smembramento delle famiglie, una legge del Parlamento che dia certezza che i paesi sa-

## LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ranno ricostruiti, i danni riparati ed i focolari riaccesi perchè le famiglie ancora possano riunirsi nella propria casa e prosperare con la benedizione di Dio, sarebbe il balsamo più gradito alle attuali sofferenze, che sono purtroppo destinate a protrarsi per tutto il tempo necessario alla ricostruzione.

Onorevoli colleghi, conoscendo lo slancio di solidarietà che in ogni occasione ha animato il Parlamento e il Governo italiano per lenire le sofferenze delle popolazioni colpite da pubbliche calamità, sono sicuro che vorrete accordare il vostro suffragio al presente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere, in dipendenza del terremoto verificatosi nella zona di Roccamonfina e dintorni nella provincia di Caserta, in conformità alle disposizioni della legge 10 gennaio 1952, n. 9, e degli articoli 2 e 3 della legge 13 luglio 1957, n. 554.

Il Ministro dei lavori pubblici determina con proprio decreto, il programma per l'attuazione delle provvidenze previste in tali disposizioni.

## Art. 2.

Le domande per la concessione ai fini dell'articolo precedente dei contributi previsti dall'articolo 1, lettera *b)* ed *i)*, della legge 10 gennaio 1952, n. 9 debbono essere presentate entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, all'Ufficio del genio civile competente.

I contributi medesimi possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti

anteriamente all'entrata in vigore della presente legge purchè l'Ufficio del genio civile accerti che tali lavori siano stati eseguiti per riparare i danni conseguenti agli eventi indicati dall'articolo 1.

## Art. 3.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere, in dipendenza del terremoto predetto, all'esecuzione di opere antisismiche.

I piani di ricostruzione degli abitanti saranno compilati tenendo presente le caratteristiche vulcaniche della zona.

Le opere pubbliche previste da detti piani (strade, fognature, condotte e allacciamenti idrici, impianti di illuminazione, Chiese, edifici scolastici e simili) saranno eseguiti a totale carico dello Stato.

## Art. 4.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi da stanziarsi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per lire 1 miliardo nell'esercizio 1960-61 e per lire 1 miliardo nell'esercizio 1961-62.